



IL COLLEGIO

composto da:

GIOVANNI STELLA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore STEFANO CHERTI

Riunione del 14/05/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 19 gennaio 2026 (e reclamo presentato in data 3 giugno 2025), il ricorrente deduce di essere stato assicurato sino al 18 giugno 2025 con una impresa assicurativa facente parte del medesimo gruppo societario dell'impresa resistente.

A seguito della dismissione del ramo R.C. Auto da parte dell'impresa con cui era precedentemente assicurato, avvenuta in data 6 settembre 2024, il ricorrente si è attivato, tramite intermediari, per il rinnovo della polizza con l'impresa resistente, vedendosi offerti preventivi di rinnovo con un premio maggiore rispetto a quello pagato in precedenza.

La polizza con l'impresa resistente è stata stipulata per l'annualità 2025-2026, con scadenza al 18 giugno 2026.

Il ricorrente sostiene l'illegittimità del maggior premio richiesto dall'impresa resistente, che avrebbe dovuto, secondo la prospettazione offerta, conservare le condizioni contrattuali precedentemente applicate.



Il ricorrente chiede il “risarcimento della maggiorazione pagata e indirizzamento verso un intermediario/agenzia che conservi le condizioni contrattuali acquisite” con la precedente impresa.

L’impresa, regolarmente costituita, evidenzia che il ricorrente è stato assicurato con altra impresa del medesimo gruppo con polizza valida dal 18 giugno 2024 al 18 giugno 2025. Il 6 settembre 2024 la predetta impresa ha cessato l’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo R.C. Auto, portando sino alla scadenza esclusivamente la gestione dei contratti in essere a tale data.

In data 4 maggio 2025, l’impresa ha informato il ricorrente che non avrebbe ricevuto un preventivo per la nuova annualità. Alla scadenza del contratto, il ricorrente ha contratto una nuova polizza con l’impresa resistente per il medesimo veicolo, con validità dal 18 giugno 2025 al 18 giugno 2026 (polizza *****), effettuando in seguito una sostituzione di polizza per l’acquisto di un nuovo veicolo, con conseguente emissione di nuova polizza (in variazione), sempre con l’impresa resistente, dal 9 luglio 2025 al 18 giugno 2026.

L’impresa deduce di non aver mai ricevuto alcun reclamo dal ricorrente, con conseguente inammissibilità del ricorso, ed eccepisce, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto i fatti lamentati coinvolgerebbero esclusivamente l’impresa di cui il ricorrente è stato precedentemente cliente.

Alla luce di quanto eccepito e controdedotto, l’impresa chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, per assenza del preventivo reclamo e per difetto di legittimazione passiva, nonché, in ogni caso, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia portata all’attenzione del Collegio riguarda la richiesta avanzata dal ricorrente di ottenere un risarcimento dall’impresa convenuta per aver dovuto corrispondere un premio più alto a seguito della cessazione dell’attività di altra impresa (con la quale il ricorrente era originariamente vincolato) facente parte del medesimo gruppo.

In via preliminare l’impresa eccepisce “come la proposizione del reclamo nei confronti di altra Compagnia del Gruppo (...) anziché avverso l’odierna esponente, concretizzi una carenza di legittimazione passiva in capo a [la resistente] e conseguentemente la mancanza di un presupposto essenziale ai fini della successiva trattazione del ricorso. Come risulta dalla documentazione contrattuale prodotta, la polizza oggetto di contestazione è stata stipulata esclusivamente con [l’altra impresa], che riveste la qualità di impresa assicuratrice emittente e titolare dei relativi obblighi contrattuali”. Infatti, dalla documentazione in atti risulta chiaramente come documento qualificato come “reclamo” dal ricorrente, prodotto da quest’ultimo, risulta inviato ad un’altra impresa assicurativa. Purtroppo, per le ragioni che saranno esposte, l’esame della doglianza può essere differita attese le ulteriori lacune presenti nella posizione del ricorrente.

Costituisce fatto notorio, in quanto oggetto di comunicazione nel Bollettino di vigilanza dell’IVASS (n. 9 - settembre 2024), che l’impresa con la quale il ricorrente aveva stipulato la polizza R.C. Auto per il periodo dal 18 giugno 2024 al 18 giugno 2025 è decaduta “[d]all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo 10 di cui all’art. 2, comma 3, del Decreto



Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per effetto della rinuncia dalla stessa formulata”, secondo quanto previsto dall’art. 240 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), a far data dal 6 settembre 2024 (data della pubblicazione del provvedimento di decadenza).

La decadenza comporta che “L’impresa di assicurazione limita l’attività alla gestione dei contratti in corso e non assume nuovi affari a far data dalla pubblicazione del provvedimento di decadenza” (art. 240, comma 4, CAP).

L’impresa rileva che, sulla base dei documenti prodotti dal ricorrente, la precedente impresa ha informato il medesimo dell’impossibilità di formulare un’offerta per l’annualità 2025-2026 in occasione dell’invio del preavviso di scadenza del contratto previsto dall’art. 170-bis CAP, in data 4 maggio 2025 (e la circostanza non è stata contestata dal ricorrente).

L’impresa rileva altresì che, sebbene appartenga al medesimo gruppo dell’impresa con cui il ricorrente era stato assicurato, le due imprese “sono soggetti giuridici distinti e pertanto non è possibile effettuare un confronto diretto tra le loro tariffe” e che ogni “compagnia assicurativa, nel proporre un premio per la Responsabilità Civile Auto, adotta una propria tariffa che si discosta da quella delle altre Compagnie di mercato. Infatti, il modello di tariffa è definito da ciascuna compagnia attraverso la scelta della formula di calcolo, delle variabili che la compongono e del valore dei coefficienti applicabili per ogni specifica caratteristica, nonché degli eventuali premi massimi e minimi e/o della scontistica”.

Nel caso di specie, “[il] premio è stato calcolato applicando correttamente la tariffa vigente, in funzione dei suoi parametri di rischio, incluso l’Attestato del Rischio maturato sulla polizza in scadenza” e “La scelta di contrarre la nuova polizza (...) è stata espressa liberamente dal cliente dopo opportuna visione dei predetti preventivi e dopo aver ricevuto idonea consulenza dagli intermediari contattati, anche con riferimento alle tariffe vigenti sul mercato”.

Giova ricordare come non vi siano disposizioni che limitino o vincolino la libertà tariffaria delle imprese assicurative, le quali appaiono libere di determinare la misura del premio delle polizze assicurative R.C. Auto nel rispetto delle proprie basi tecniche (art. 35 CAP), dell’obbligo a contrarre secondo tariffe preventivamente stabilite (art. 132 CAP) e degli eventuali sconti obbligatori previsti dalla legge (art. 132-ter CAP). Detta libertà vede un contrappeso nella previsione del divieto di tacito rinnovo del contratto assicurativo R.C. Auto e nel connesso obbligo delle imprese di comunicare agli assicurati, con anticipo di almeno trenta giorni, la scadenza del contratto (art. 170-bis CAP), in modo da consentire al cliente di attivarsi nella ricerca di un’eventuale polizza più conveniente.

Da quanto appena osservato deriva che non si rinviene alcun obbligo di garantire le stesse condizioni applicate da un’altra impresa, anche se appartenente al medesimo gruppo, a seguito della dismissione dell’attività da parte di quest’ultima. Manca dunque un diritto soggettivo della parte ad ottenere un nuovo rapporto contrattuale alle medesime condizioni di quello estinto.

In virtù di quanto dedotto e allegato nel corso del procedimento, questo Collegio ritiene che non vi siano elementi per accogliere le doglianze del ricorrente.



PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA